



**TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice rel.

a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Con ricorso del 21 novembre 2019 V M, titolare di una quota di partecipazione nel capitale sociale di O S.r.l. pari al 49%, ha chiesto ex art. 2409 c.c. la revoca di L G M socio al 51% ed ex amministratore, dall'incarico di liquidatore volontario della società, assunto dal 4.7.2019.

A fondamento della sua denuncia ha allegato il compimento da parte di L G M di una serie di irregolarità commesse durante l'esercizio dell'attività gestoria: in particolare, aver egli omesso di convocare l'assemblea; aver ostacolato il diritto del socio ricorrente di accedere alla documentazione societaria; aver violato il dovere di fedeltà nei confronti di O, assumendo l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società concorrente, dal 2012 alla data di liquidazione di O.

L Gi M si è costituito e ha contestato gli addebiti, evidenziando l'inconferenza rispetto all'attività liquidatoria in essere.

Si è costituita O S.r.l. in persona del curatore speciale, il quale si è sostanzialmente rimesso alla valutazione del tribunale.

Hanno fatto seguito tra le parti trattative che si sono protratte per mesi, senza esito.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

In assenza di censure sull'attività liquidatoria del resistente, in questa sede il tribunale è chiamato a valutare se le condotte gestorie contestate possano integrare, eventualmente su base prognostica, il fondato sospetto del compimento di gravi violazioni nella liquidazione, potenzialmente dannose per la società.

Ritiene il tribunale che le condotte censurate, ancorché costituiscano violazione degli obblighi

incombenti sull'amministratore di O. nell'esercizio delle sue funzioni, non integrano i presupposti richiesti dall'art. 2409 c.c. per la revoca del resistente, non essendo le stesse idonee a riverberare il loro disvalore, in punto di gravità ed attualità, sulla successiva attività liquidatoria.

Per quanto riguarda la riferita lesione del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione sociale, preliminarmente si osserva che le irregolarità censurabili ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono essere, oltre che attuali, anche potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, e non direttamente per l'interesse dei soci. Questo rilievo, di per sé, renderebbe superfluo l'esame sul punto.

Ad ogni modo, nel merito osserva il collegio che la doglianza in questione, avanzata per corroborare il carattere "opaco" della gestione, ha riguardato l'intera attività svolta da L. Gi. M., che ha assunto l'incarico di amministratore nel 2006. In proposito, si evidenzia che prima del 2019 nessuna doglianza del genere era mai stata proposta dal socio ricorrente, non risultando, dalle allegazioni delle parti o dalla documentazione offerta in produzione, alcuna diffida stragiudiziale né alcun ricorso all'autorità giudiziaria in questa direzione, segno di un sostanziale disinteresse, fino a quel momento, per l'andamento societario da parte di V. M.. Osserva inoltre il tribunale che l'atteggiamento asseritamente ostruzionistico tenuto dal resistente nel rendere ostensibile la documentazione sociale è smentito dalla corrispondenza offerta in produzione, da cui risulta che le richieste di accesso del socio sono state in realtà accolte, ancorché in modo non tempestivo, laddove il ritardo lamentato dal ricorrente può trovare, tuttavia, adeguata giustificazione nella cospicua mole di documenti messa a disposizione del ricorrente.

In ogni caso, dalla narrativa delle parti non emerge che il mancato tempestivo accesso del socio alla documentazione sociale abbia cagionato allo stesso – e soprattutto alla società – alcun pregiudizio: a titolo di esempio, con riferimento alla documentazione che l'amministratore ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale al fine di renderla consultabile in vista dell'approvazione del bilancio, V. M. ha lamentato che la stessa non fosse disponibile nei termini di legge: a prescindere dalla fondatezza dell'allegazione, non risulta che il bilancio approvato in data 21.6.2019 sia stato oggetto di impugnazione.

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'omissione delle formalità necessarie per la regolare convocazione delle assemblee dei soci nel corso degli anni.

Il ricorrente lamenta difatti l'irrituale convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore reiterata per molti anni; la denuncia appare pertanto, sul punto, del tutto priva del requisito dell'attualità e appare anzi singolare che la doglianza sia stata formulata dal M. solo di recente, quando L. G. M. ha provveduto, sia pure con notevole ritardo, alla convocazione dell'assemblea in modo più rituale.

Per quanto concerne l'ulteriore motivo di doglianza - ossia lo svolgimento di attività concorrenziale da parte di L. G. M. quale componente del consiglio di amministrazione di S. S.r.l. dal

2012 alla data di messa in liquidazione di O S.r.l. - deve in primo luogo rilevarsi il carattere non pacifico dell'applicabilità alle società a responsabilità limitata dell'art. 2390 c.c., previsto in materia di società per azioni. Il mancato richiamo della norma in parola nella disciplina generale della S.r.l. e la mancata riproduzione per tale tipo societario di una norma omologa a quella di cui all'art. 2390 c.c., infatti, non necessariamente corrisponde a una lacuna dell'ordinamento in materia, tanto più laddove si consideri che per istituti concettualmente e topograficamente prossimi rispetto al divieto di concorrenza, quali ad esempio l'istituto del conflitto di interessi, il legislatore del 2003 ha espressamente provveduto a introdurre nell'ambito delle società a responsabilità limitata disposizioni omologhe a quelle previste nell'ambito delle società per azioni: questo è quanto avvenuto, per l'appunto, con l'introduzione dell'art. 2475 *ter* c.c., mutuato, sia pur con i dovuti adattamenti, dall'art. 2391 c.c.

Qualora si volesse aderire a quell'orientamento giurisprudenziale che reputa detta norma applicabile alle società a responsabilità limitata, bisognerebbe comunque evidenziare che, nel caso in esame, l'unica attività contestata all'amministratore, odierno liquidatore, è quella che si è sostanziata nella ristrutturazione e successiva vendita di porzioni di un immobile di proprietà del resistente, e dunque in un'unica operazione, avvenuta nel 2018, di rilievo economico non significativo. Al riguardo, anche a voler ritenere che la condotta in questione integri una violazione del dovere di fedeltà dell'amministratore, deve evidenziarsi che la stessa, per la sua scarsa offensività in concreto, non è idonea a fondare un giudizio prognostico di incompatibilità del resistente con l'assunzione del ruolo liquidatorio. In questo senso, infatti, depongono le seguenti circostanze: innanzitutto, L G M era mero componente del consiglio di amministrazione di S S.r.l., e non amministratore unico, talché l'incidenza del suo operato per conto della società concorrente deve essere necessariamente parametrata alla natura collegiale dell'organo gestorio; in secondo luogo, l'attività posta in essere dal resistente risulta circoscritta sotto il profilo oggettivo – si ribadisce – ad una sola operazione economica, i cui effetti risultano del tutto esauriti al momento della messa in liquidazione di O S.r.l. nel luglio del 2019. Ancorché l'attività censurata sia stata posta in essere nell'interesse di un'impresa terza, non risultano elementi di fatto da cui indurre che la stessa si sia svolta anche in pregiudizio di O S.r.l., non potendo il conflitto di interessi essere ravvisato *in re ipsa* nel mero svolgimento, da parte di S S.r.l., di un'attività di tipo concorrenziale. Da questo punto di vista, l'incremento del fatturato di Sime e il decremento di quello di di C S.r.l. nel 2019, in assenza di allegazioni specifiche e indici di prova in ordine a uno sviamento di clientela effettivo, non appaiono significativi, in quanto inadeguati ad esprimere una necessaria correlazione.

Risultano poi, ancora una volta, del tutto prive del requisito dell'attualità le ulteriori doglianze del ricorrente, secondo cui il figlio di L G M, ex dipendente di O S.r.l., avrebbe fatto un utilizzo personale, e quindi indebito, dell'autovettura aziendale, con conseguente responsabilità dell'amministratore. Il mezzo in questione è stato infatti nel frattempo venduto, nel corso dell'attività

liquidatoria, alla S. S.r.l. e non risultano mosse contestazioni in punto di eventuale inadeguatezza del prezzo di vendita, talché i fatti risultano irrilevanti in questa sede ai fini del dettato di cui all'art. 2409 c.c.

In definitiva, i comportamenti e le omissioni di L. G. M., pur stigmatizzabili sotto il profilo della regolare gestione dell'impresa, risultano risalenti e, in difetto dei requisiti di attualità e, in parte, gravità delle condotte censurate, non appaiono suscettibili di integrare le gravi violazioni che giustificerebbero, ai sensi dell'art. 2409 c.c., la revoca del resistente dall'incarico di liquidatore della società.

Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione promosso ai sensi dell'art. 2409 sono poste a carico del soggetto che ha assunto la relativa iniziativa; vengono liquidati, tenuto conto della natura del procedimento e del valore indeterminabile del procedimento, di complessità media, i valori medi di riferimento.

PQM

Il tribunale

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente in misura pari a € per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di O S.r.l. in misura pari a € per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 2.11.2020

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto